



COMUNE DI PAVIA

OGGETTO: RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PAVIA. POSTICIPO DELL'ATTIVAZIONE AL 22 OTTOBRE 2023

IL SINDACO

Visti:

- gli art. 4 e 5 del DPR 16/04/2013, n. 74;
- gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- l'art. 7 della DGR 05/08/2020, n.XI-3502;
- il regolamento UE 2022/1369;
- Gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001; •
- Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 06/09/2022;
- Il DM n. 383 del 6/10/2022;

Richiamati:

- l'art. 4 del DPR 16/04/2013 n. 74 e l'art. 7 della DGR 05/08/2020, n.XI-3502, che individuano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
- l'art.5 del DPR 16/04/2013 n.74 e l'art.7-comma13, della DGR 05/08/2020, n.XI-3502, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;
- il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022, che prevede, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliera di accensione e di durata del periodo di riscaldamento;
- il regolamento Unione Europea del Consiglio del 05/08/2022, n.2022/1369, che prevede la riduzione volontaria della domanda di gas naturale del 15% nel prossimo inverno;
- il DM del 6/10/2022, n. 383, che riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliera tra il 22 ottobre e il 7 aprile;

Premesso che il Comune di Pavia è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento pari 14 ore giornaliera tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile dal DM del 6/10/2022, n. 383 ridotto a un orario massimo di funzionamento pari a 13 ore giornaliera tra il 22 ottobre e il 7 aprile;

Considerato che:

- l'impianto normativo *supra* ricostruito rende evidente che l'ordinamento nazionale e europeo in materia di impianti termici e di utilizzo di gas sono volti alla massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda, e che un'ulteriore riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici è pienamente conforme alla ratio delle norme e del sistema;
- le temperature registrate in Pavia dalle stazioni meteorologiche di ARPA Lombardia sono al di sopra della media stagionale.
- gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;
- a partire dalla prima settimana di ottobre c.a. si sono verificati alcuni superamenti del Valore Limite giornaliero del particolato atmosferico;

Ritenuto necessario e urgente di ridurre il periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, posticipando l'accensione al **22 OTTOBRE 2023**;

ORDINA

La riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, posticipando l'accensione al **22 OTTOBRE 2023**.

La presente ordinanza non si applica:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- c) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- d) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti **organi di vigilanza** e della forza pubblica di effettuare i **dovuti controlli**, di applicare la presente ordinanza e di reprimere le conseguenti violazioni.

AVVERTE

Che chiunque violi la presente ordinanza sarà punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata secondo il procedimento previsto dalla Legge 24/11/1981, n.689.

La presente Ordinanza non si applica:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- c) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- d) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia:

- 1) pubblicata *all'Albo on line*, sulla *Home Page* del sito istituzionale del Comune di Pavia;
- 2) trasmessa per i dovuti adempimenti di competenza:
 - a. Settore 8 - Polizia Locale e Protezione Civile;
 - b. Settore 7 - Urbanistica, Edilizia, Patrimonio, Ambiente e Verde Pubblico.

AVVISA CHE

Avverso il presente provvedimento è esperibile, in alternativa:

- a) ricorso avanti il T.A.R. Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. 02/07/2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

IL SINDACO

Mario Fabrizio Fracassi

